

Giovedì 4 dicembre 2025 ore 10:00

AGIR ABRUZZO INCONTRA I COMUNI E I GESTORI

**IL CONSOLIDAMENTO DELLA REGOLAZIONE
DEL CICLO DEI RIFIUTI**

I nuovi provvedimenti di ARERA

**Ing. Luca Zaccagnini - Direttore Generale di AGIR Abruzzo
Dott.ssa Stefania Sgarbi - Eleven Consulting S.r.l.**



NORMATIVA Legge 205/2017 art. 1 comma 527

-sono **attribuite all'Autorità** per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le **seguenti funzioni** di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
- a) emanazione di **direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione**, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi ;
 - b) **definizione dei livelli di qualità dei servizi**, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché' vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
 - c) **diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi** a beneficio dell'utenza;

NORMATIVA Legge 205/2017 art. 1 comma 527

sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) **definizione di schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) **predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario** per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

h) **approvazione delle tariffe definite**, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

NORMATIVA Legge 205/2017 art. 1 comma 527

.....**sono attribuite all'Autorità** per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le **seguenti funzioni** di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

- g) **fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;**
- h) **approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;**

SOGGETTI COINVOLTI:


ARERA - Autorità è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

AGIR ABRUZZO: Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia.



FUNZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI:



AGIR in qualità di ETC sarà l'organo
deputato alla
VALIDAZIONE
dei **PIANI ECONOMICO FINANZIARI** di
ogni ambito **TARIFFARIO**.

ETC invierà ad **ARERA** i PEF per la
definitiva approvazione.

NORMATIVA ARERA: DAL 2023 ALLE NOVITÀ DEL 2025 PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026 -2029

- **Delibera n. 385/2023/R/rif** del 03/08/2023 - **SCHEMA TIPO DI CONTRATTO** DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI
- **Delibera n. 386/2023/R/rif** del 03/08/2023 - ISTITUZIONE DI **SISTEMI DI PEREQUAZIONE** NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI
- **Delibera n. 387/2023/R/rif** del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI **MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA** E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
- **Delibera n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022** Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- **Delibera n. 596/2024/R/rif del 27 dicembre 2024** Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani


NORMATIVA ARERA: LE NOVITÀ DEL 2025 PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026 -2029

- **Delibera n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici** del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO.
- **Delibera n. 373/2025/R/rif del 29 luglio 2025 Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani**
- **Delibera n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025** Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (**RQTR**) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif


NORMATIVA ARERA: LE NOVITÀ DEL 2025 PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026 -2029

- **Delibera n. 396/2025/R/rif del 05 agosto 2025 - Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)**, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti
- **Delibera n. 397/2025/R/rif del 05 agosto 2025 - Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)**
- **Delibera n. 480/2025/R/rif del 04 novembre 2025 - Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale** in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)
- **Determina n. 1/DTAC/2025 del 07 novembre 2025 - Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029** e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative


NORMATIVA ARERA: il QUADRO REGOLATORIO DAL 2018 AD OGGI



CRONOPROGRAMMA PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026 -2029 PROSSIMO 2026



CRONOPROGRAMMA PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026 -2029 ANNI 2027 - 2028



Determina n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029

Articolo 1 - Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione

Articolo 2 - Approvazione degli schemi tipo di PEFA di AFFIDAMENTO e di GARA OFFERTA

Articolo 3 - Determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Articolo 4 - Ulteriori precisazioni operative:

- I valori dei coefficienti che compongono il limite medesimo devono essere determinati in misura **tale da assicurare il rispetto dei risultati delle procedure di affidamento.**
- I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di GRU sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tramite il ricorso alla **contabilità separata per ciascun ambito tariffario** e/o servizio; **in subordine**, applicando **opportuni driver**, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

Determina n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029

Articolo 4 - Ulteriori precisazioni operative:

Ove, in conseguenza di **avvicendamenti gestionali**, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 8 del MTR-3 il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:

- a) nei casi di **avvicendamento gestionale** avente decorrenza negli anni **2024 o 2025** utilizzare i **dati effettivi parziali disponibili** - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - **opportunamente riparametrati sull'intera annualità**;
- a) nei casi di **avvicendamento gestionale** avente decorrenza a partire dal **2026**, e fino a che non si disponga di dati effettivi, valorizzare le componenti di costo del medesimo piano secondo le corrispondenti valorizzazioni effettuate nel **piano economico-finanziario di affidamento** per ciascuna annualità del periodo regolatorio, **tenuto conto delle efficienze conseguite in esito allo svolgimento di procedure di affidamento**.

Delibera n. 397 del 05/08/2025 - Articolo 1 -AMBITO DI APPLICAZIONE

Il provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Il **perimetro gestionale** assoggettato alle delibere ARERA è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, **comprende**:

- **spazzamento e lavaggio delle strade;**
- **raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;**
- **gestione tariffe e rapporti con gli utenti;**
- **trattamento e recupero dei rifiuti urbani;**
- **trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.**

Delibera n. 397 del 05/08/2025 - Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO E APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, **nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità**;

costi d'uso del capitale: intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità pregresse.

Delibera n. 397 del 05/08/2025 - Articolo 4 - DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE E DEI CORRISPETTIVI PER L'UTENZA FINALE

4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di **dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie**, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e **2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente**, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi degli Articoli 4, 5 e 6 del MTR-3:

- a) del tasso di inflazione programmata;
- b) del miglioramento della produttività;
- c) **degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale**, nonché del coefficiente *CRIa*, volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Delibera n. 397 del 05/08/2025 - Articolo 4 - DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE E DEI CORRISPETTIVI PER L'UTENZA FINALE

4.3 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il **superamento del limite** di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-3.

4.4 In ciascuna annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-3 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, **sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 7 del MTR-3.**

Delibera n. 397 del 05/08/2025 - Articolo 4 - DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE E DEI CORRISPETTIVI PER L'UTENZA FINALE

4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, **le entrate tariffarie determinate** ai sensi del MTR-3 **sono considerate come valori massimi**. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, **con l'accordo del gestore**, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:

- a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;**
- b) corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure.**

MTR- 3 Delibera n. 397 del 05/08/2025 - Articolo 1 - DEFINIZIONI

Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 16;
- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;
- **i contributi in conto esercizio;**

Potenziamento del servizio, associato al coefficiente $K\alpha$, è l'insieme delle **variazioni nelle caratteristiche del servizio e nel perimetro delle attività effettuate dal gestore**, finalizzate al perseguimento di obiettivi **di miglioramento** in termini di qualità ed efficacia del servizio reso, fissati dalla normativa o dalla pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori R1 e R2, nonché gli standard previsti dal TQRIF; **il potenziamento del servizio può comprendere l'incremento della frequenza di spazzamento o di raccolta, la modifica del modello di raccolta, l'introduzione di raccolte differenziate dedicate, l'adozione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti, il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale**, attività di prevenzione della produzione di rifiuti e/o di riutilizzo dei medesimi, nonché attività finalizzate all'aggregazione delle gestioni.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 - Articolo 2 Entrate tariffarie di riferimento

2.1 In ciascun anno $a=\{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

$\sum TVa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, di cui al comma 2.2.

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + \mathbf{COnew}_{TV,a}^{exp} + \mathbf{COI}_{TV,a}^{exp} - b_a(ARa + AR_{sc,a}) + \mathbf{ANT}_{TV,a} + RC_{tot_{TV,a}}$$

$\sum TFa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso, di cui al comma 2.3.

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + \mathbf{COnew}_{TF,a}^{exp} + \mathbf{COI}_{TF,a}^{exp} + \mathbf{ANT}_{TF,a} + RC_{tot_{TF,a}}$$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 - Articolo 2 Entrate tariffarie di riferimento

2.2 Il totale delle entrate tariffarie relative alle **componenti di costo variabile** è pari a:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COnew_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a + AR_{sc,a}) + ANT_{TV,a} + RC_{tot,TV,a}$$

AR_a

è la **somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, al netto dei proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata"**, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;

$AR_{sc,a}$

è la **somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance** agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza; **tali ricavi non comprendono quelli afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata"**, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 - Articolo 2 Entrate tariffarie di riferimento

2.2 Il totale delle entrate tariffarie relative alle **componenti di costo variabile** è pari a:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COnew_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a + AR_{sc,a}) + ANT_{TV,a} + RC_{tot,TV,a}$$

b_a è il fattore di *sharing* dei proventi AR_a e $AR_{sc,a}$, il cui valore è determinato dall'ETC nell'ambito **dell'intervallo [0.2,0.9]** - in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei, ossia in relazione ai valori di:

$\gamma_{1,a}$ **rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata** raggiunti anche tenuto conto della coerenza della percentuale di RD conseguita con gli obiettivi ambientali comunitari

$\gamma_{2,a}$ **livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella RD e della frazione effettivamente avviata a recupero.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 - Articolo 2 Entrate tariffarie di riferimento

Gli obiettivi ambientali comunitari

Riciclaggio dei rifiuti urbani:

55% entro il 2025

60% entro il 2030

65% entro il 2035

Smaltimento in discarica:

Al massimo il 10% dei rifiuti urbani entro il 2035

Raccolta differenziata di tessili:

Obbligatoria dal 1° gennaio 2025

Plastica monouso:

Raccolta di almeno il 77% delle bottiglie di plastica entro il 2025, con un obiettivo del 90% entro il 2029

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing

$$b_a(AR_a + AR_{sc,a})$$

b_a è il **fattore di sharing** dei proventi AR_a e $AR_{sc,a}$, il cui valore è determinato dall'ETC nell'ambito **dell'intervallo [0.2,0.9]** - in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei

	Valutazione Soddisfacente	Valutazione NON Soddisfacente
	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
Valutazione Soddisfacente	$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$ $b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
Valutazione NON Soddisfacente	$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$ $b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Il fattore di sharing previsto dal MTR-3 può variare dal 20% al 90% ovvero il gestore può trattenere per se a remunerazione delle attività fino al 80% e non meno del 10% dei ricavi a seconda della sua virtuosità che è definita dai coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing

Valutazione livello di qualità raggiunta nelle annualità (a-2) rispetto all'anno (a) del PEF

		2026	2027	2028	2029
Percentuale Raccolta Differenziata	%RD (a-2)			0,0%	0,0%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti	(Y ₁)			0	0
Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi - EfficaciaAVV_RicRD,sc - macro indicatore R1: i valori di R1 devono essere calcolati secondo quanto previsto dall'articolo art. 6 dell' Allegato A (RQTR) alla deliberazione 387/2023/R/rif così come modificato dalla deliberazione 374/2025/R/Rif	R1 a-2 (base dati a-4)		-	-	-
	Classe R1 a-2 (base dati a-4)	-	I	I	I
	Obiettivo R1 _a	errore	errore	errore	errore
	Classe Obiettivo R1 _a	-	-	-	-
	R1 _a (base dati a-2)		-	-	-
	Classe R1 _a (base dati a-2)	I	I	I	I
	Obiettivo R1 _{a+2}	0,10	0,10	0,10	0,10
	Classe Obiettivo R1 _{a+2}	I	I	I	I
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	(Y ₂)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing

	2026	2027	2028	2029
intervallo di riferimento γ_1	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$
γ_1	0,00	0,00	0,00	0,00
intervallo di riferimento γ_2	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$
γ_2	0,00	0,00	0,00	0,00
γ	0,00	0,00	0,00	0,00
$1+\gamma$	1,00	1,00	1,00	1,00
Qualità ambientale delle prestazioni	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO

NOTA per compilazione R1

Secondo l'articolo 3.3 del MTR-3, per la valutazione del parametro γ_2 , è necessario compilare la cella **G24** con il valore del parametro R1 calcolato sulla base dei dati 2024 secondo i criteri stabiliti dal 6.4 della RQTR. Se il valore di R1 risulta pari o superiore allo 0,85, γ_2 sarà considerato soddisfacente.

In alternativa, qualora R1 risulti inferiore a 0,85, come esplicitato nel secondo periodo dell'articolo 3.3 del MTR-3, è possibile compilare la cella **G20** indicando il valore di R1 ricalcolato sulla base dei dati 2022 secondo i criteri previsti dall'articolo 6.4 della RQTR: una volta compilata tale cella, automaticamente viene calcolato l'obiettivo dell'annualità 2024 sulla base della Tabella 1 di cui all'articolo 6.7 della RQTR. Se R1 effettivo del 2024 (cella **G24**) risulta pari o superiore all'obiettivo 2024 (cella **G22**), il γ_2 sarà valutato soddisfacente, anche in presenza di un $R1 < 0,85$.

NOTA: per la valorizzazione di γ_2 , inserire i valori di R1 nella tabella precedente

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing

$$b_a(ARa + AR_{sc,a})$$

		2026	2027	2028	2029
Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica	R2 _a (base dati a-2)	0,95	0,95	0,95	0,95
	Classe R2 _a (base dati a-2)	A	A	A	A
	Obiettivo R2 _a (base dati a-2)	0,95	0,95	0,95	0,95
	Classe obiettivo R2 _a (base dati a-2)	A	A	A	A

Definizione del fattore di sharing in funzione dei livelli qualitativi raggiunti

		2026	2027	2028	2029
intervallo di riferimento b		[0,2-0,4]	[0,2-0,4]	[0,2-0,4]	[0,2-0,4]
b		0,4	0,4	0,4	0,4

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing

3.2 Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una **valutazione soddisfacente** – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$ – nel caso in cui il valore del macro-indicatore $R1$ definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell'anno $(a-2)$ **risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.**

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing

Ai fini della determinazione del fattore di sharing per ciascun anno $a = \{2026, 2027\}$, al **coefficiente** $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una **valutazione soddisfacente** se il valore del macro-indicatore

$$Efficacia^a_{Avv_RIC_{RD_sc,si}}$$

di cui al comma 6.4 della sopra richiamata RQTR **non è inferiore a 0.85**.

In alternativa, si ammette la valutazione soddisfacente del coefficiente $\gamma_{2,a}$ anche laddove il valore di tale macro-indicatore calcolato con riferimento all'anno 2024 (sulla base dei relativi dati (a-2)) evidenzia nel biennio 2024-2025 il conseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti dalla Tabella 1 richiamata nel precedente comma, in funzione del posizionamento assunto con riferimento all'anno 2024.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing ed il Macro-indicatore R1 della Regolazione della Qualità Tecnica nel settore dei Rifiuti RQTR

$$Efficacia^a_{Avv_RIC_{RD_SC,si}} \geq 0,85$$

il macro-indicatore R1 - “Efficacia dell’avvio a riciclaggio degli imballaggi” di cui all’articolo 6 della RQTR, deve essere calcolato sulla base dei dati del 2024.

6.3 A partire dall’1 gennaio 2026, il macro-indicatore di cui al comma 6.1 è sostituito **dall’efficacia dell’avvio a riciclaggio degli imballaggi** espressa dal prodotto tra l’efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni di cui al comma 3.3 e la relativa qualità di cui al comma 5.3.

6.4 In particolare, il macro-indicatore di cui al comma 6.3, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno a, si calcola come segue:

$$Efficacia^a_{Avv_RIC_{RD_SC,si}} = Eff^a_{RD_SC,si} \times QLT^a_{RD_SC,si}$$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing ed il Macro-indicatore R1 della Regolazione della Qualità Tecnica nel settore dei Rifiuti RQTR

$$Eff_{RD_SC,si}^a = \frac{Q_{con_SC,si}^a}{Q_{RD_SC,si}^a}$$

3.3 RQTR

**Efficienza della raccolta
differenziata degli imballaggi**

$$QLT_{RD_SC,si}^a = \frac{AR_{SC,si}^{AGG,a}}{AR_{max_SC,si}^{AGG,a}}$$

5.3 RQTR

**Qualità della raccolta
differenziata degli imballaggi**

6.5 In aggiunta a quanto previsto al comma 6.4 il macro-indicatore R1 deve essere altresì calcolato per ogni ambito tariffario e per ciascun anno a:

- a) comprensivo delle frazioni merceologiche similari della carta ($R1 + fms$);
- b) esplicitato per singola filiera, con riferimento ai seguenti flussi di imballaggio:
 - plastica (codice EER 150102, denominato R1(p));
 - vetro (codice EER 150107, denominato R1(v));
 - carta esclusa la relativa frazione merceologica similare (codici EER 150101 e - in caso di raccolta congiunta - 200101, denominato R1(c)).

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing ed il Macro-indicatore R1 della Regolazione della Qualità Tecnica nel settore dei Rifiuti RQTR

6.6 Ai fini dell'esplicitazione di R1 per filiera di cui al comma 6.5, lettera b), **in presenza di raccolta multimateriale**, le **rispettive quantità e ricavi sono ottenuti** sulla base delle **rilevazioni puntuali** effettuate presso le piattaforme o gli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori di mercato, **anche attraverso il ricorso ad appositi driver**, ovvero sulla base delle **analisi merceologiche effettuate dal gestore della raccolta e trasporto**, oppure utilizzando **i dati ISPRA** sull'incidenza media delle singole frazioni merceologiche sul dato totale della raccolta multimateriale.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing ed il Macro-indicatore R2 della Regolazione della Qualità Tecnica nel settore dei Rifiuti RQTR

Macro-indicatore R2 - Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica

7bis.1 A partire dall'1 gennaio 2026, l'efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica è espressa dal prodotto tra l'avvio a riciclaggio della frazione organica di cui al comma 4.3 e la relativa qualità di cui al comma 7.5.

7bis.2 In particolare, il macro-indicatore di cui al precedente comma, per ogni ambito tariffario e per ciascuno anno a , si calcola come segue:

$$Efficacia^a_{Avv_RIC_{RD_FO}} = Avv_ric^a_{RD_FO} \times QLT^a_{RD_FO}$$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing ed il Macro-indicatore R2 della Regolazione della Qualità Tecnica nel settore dei Rifiuti RQTR

$$Avv_ric_{RD_FO}^a = \frac{Q_{avv_ric}_{RD_FO,FU}^a}{Q_{RD_FO,FU}^a}$$

4.3 RQTR

Avvio a riciclaggio frazione organica

A partire dall'1 gennaio 2026, l'avvio a riciclaggio della frazione organica è determinato dal rapporto tra la quantità di **frazione umida** avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la quantità raccolta (**CER 200108**).

$$QLT_{RD_FO}^a = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n MNC_{i,j}^a}{n^a}$$

7.5 RQTR

Qualità della raccolta differenziata della frazione organica

A partire dall'1 gennaio 2026, **la qualità della raccolta differenziata della frazione organica** è determinata sulla base **dell'incidenza della frazione estranea** (materiale non compatibile) **presente nella frazione umida**, come rilevata dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In ciascun anno $a=\{2026,2027, 2028, 2029\}$, con riferimento all'ambito tariffario, il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho a)$$

$$\rho a = rpia - Xa + Ka$$

$rpia$ è il tasso di inflazione programmata, **pari a 1,90% per ciascun anno $a = 2026, 2027, 2028, 2029$ (si veda Delibera n. 480/2025/R/RIF)**

Xa è il coefficiente di **recupero di produttività**, determinato dall'Ente territorialmente competente, sulla base di quanto previsto dall'Articolo 6.

Ka è il coefficiente che esprime gli obiettivi di **potenziamento del servizio**, da distinguere in **consolidamento e in miglioramento**, fissati dall'Ente territorialmente competente in coerenza con la normativa e/o la pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori **R1 e R2**, gli standard previsti dal TQRIF, nonché l'adozione di sistemi di misurazione puntuale; tale coefficiente può essere valorizzato secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 5.2

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 5 - Coefficiente di potenziamento del servizio

Ka fattore di **potenziamento del servizio**, da distinguere in **consolidamento** e in **miglioramento**,

$$7\% \geq Ka \geq 0\%$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto nel successivo comma 5.2 e il valore di $K_{com,a}$ **corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario**, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

5.2 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il coefficiente Ka è determinato dall'Ente territorialmente competente, in coerenza con il grado di **efficienza economica raggiunto dalla gestione e con gli obiettivi di potenziamento** - distinti in consolidamento e in miglioramento alla luce della significatività delle misure che si prevede di introdurre - sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CU_{eff,a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CU_{eff,a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 5 - Coefficiente di potenziamento del servizio

Ka fattore di **potenziamento del servizio**, da distinguere in **consolidamento e in miglioramento**,

Definizione di:

Potenziamento del servizio, associato al coefficiente Ka , è **l'insieme delle variazioni nelle caratteristiche del servizio e nel perimetro delle attività effettuate dal gestore**, finalizzate al perseguimento di obiettivi di **miglioramento in termini di qualità ed efficacia del servizio reso**, fissati dalla normativa o dalla pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, **espresse dai macro-indicatori R1 e R2**, nonché gli standard previsti dal TQRIF; il potenziamento del servizio può comprendere l'incremento della frequenza di spazzamento o di raccolta, la modifica del modello di raccolta, l'introduzione di raccolte differenziate dedicate, l'adozione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti, il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, attività di prevenzione della produzione di rifiuti e/o di riutilizzo dei medesimi, nonché attività finalizzate all'aggregazione delle gestioni;

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 5 - Coefficiente di potenziamento del servizio

5.3 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, l'Ente territorialmente competente può valorizzare, nell'ambito del coefficiente Ka , **il coefficiente $CRIa$** , volto a tener conto dei **maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione**, tenendo conto della matrice di cui al comma precedente, non potendo comunque il parametro pa assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2:

$$CRIa \leq 0,8 * Ka$$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 5 - Coefficiente di potenziamento del servizio

Ka fattore di **potenziamento del servizio**, da distinguere in **consolidamento e in miglioramento**,

$$7\% \geq Ka \geq 0\%$$

$$CUeff_{a-2} = (\Sigma TV_{a-2} + \Sigma TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

con q_{a-2} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno (a-2);

- il **Benchmark di riferimento** è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al **fabbisogno standard** di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o PEF unitario); ii) per le **Regioni a Statuto speciale** e le **Province autonome di Trento e Bolzano**, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo **Rapporto dell'ISPRA**.

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 6 - Coefficiente di recupero della produttività

X_a è il coefficiente di recupero di produttività

$$0,5\% \geq X_a \geq 0,1\%$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto nel successivo **comma 6.2** e il valore di X_{com} **corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario**, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione **596/2024/R/RIF**, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

La grandezza $X_{reg,a}$ è valorizzata, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:

- del **confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento**;
- dei **risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata** ($\gamma_{1,a}$) e di **efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo** ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Parametri per il limite di crescita delle entrate tariffarie - Ambito tariffario anno a

	2026	2027	2028	2029
rpi	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%

	2026	2027	2028	2029
intervallo di riferimento $X_{reg,a}$	$0,1\% < X_{reg} \leq 0,3\%$	$0,1\% < X_{reg} \leq 0,3\%$	$X_{reg} = 0,1\%$	$X_{reg} = 0,1\%$
$X_{reg,a}$	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
X_{com}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X_a	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
Valore massimo $K_{com,a}$	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
$K_{com,a}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valore massimo $K_{reg,a}$	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
$K_{reg,a}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valore massimo K_a	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
K_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valore massimo CRI_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRI_a				
Limite alla crescita delle entrate tariffarie ρ	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%

CHECK $K_a - CRI$				
-------------------	--	--	--	--

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Parametri limite di crescita delle entrate tariffarie per singoli gestori - anno a

	Denominazione Gestori	Partiva IVA gestore/ Codice ISTAT Comune	Tipologia affidamento	Parametro	2026	2027	2028	2029
Gestore 1	GESTORE A	03555730716	affidamento con gara	X _{reg,a}	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
Gestore 2	0	0	0	X _{reg,a}				
Gestore 3	0	0	0	X _{reg,a}				
Comune	comune di XXXXX	000000		X _{reg,a}	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
Gestore 1	GESTORE A	03555730716	affidamento con gara	X _{com}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gestore 2	0	0	0	X _{com}				
Gestore 3	0	0	0	X _{com}				
Comune	comune di XXXXX	000000		X _{com}				
Gestore 1	GESTORE A	03555730716	affidamento con gara	K _{com,a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gestore 2	0	0	0	K _{com,a}				
Gestore 3	0	0	0	K _{com,a}				
Comune	comune di XXXXX	000000		K _{com,a}				
Gestore 1	GESTORE A	03555730716	affidamento con gara	K _{reg,a}				
Gestore 2	0	0	0	K _{reg,a}				
Gestore 3	0	0	0	K _{reg,a}				
Comune	comune di XXXXX	000000		K _{reg,a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gestore 1	GESTORE A	03555730716	affidamento con gara	CRl _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gestore 2	0	0	0	CRl _a				
Gestore 3	0	0	0	CRl _a				
Comune	comune di XXXXX	000000		CRl _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Rimodulazione delle entrate tariffarie con distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)

Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento **ecceda il limite alla relativa variazione annuale**, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - **potrà essere rimodulata anche oltre il vigente periodo regolatorio e comunque entro il termine dell'affidamento, fermo restando il rispetto del limite di crescita applicato nelle annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ e tenuto conto dell'obiettivo di minimizzare il valore di subentro di cui al comma 21.3.**

Rimodulazione delle entrate tariffarie con distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) o istanza di superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-3

2026					2027					2028				
SUPERAMENTO DEL LIMITE?		NO			SUPERAMENTO DEL LIMITE?		NO			SUPERAMENTO DEL LIMITE?		SI		
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.5 MTR-3					Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.5 MTR-3					Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.5 MTR-3		NO		
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)					delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)					delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)		7.640		
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) - PARTE VARIABILE					delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) - PARTE VARIABILE					delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) - PARTE VARIABILE				
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) - PARTE FISSA					delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) - PARTE FISSA					delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) - PARTE FISSA		7.640		

2026					2027					2028				
GESTORE A	0	0	totale gestori	comune di XXXXX	GESTORE A	0	0	totale gestori	comune di XXXXX	GESTORE A	0	0	totale gestori	comune di XXXXX
distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.5 MTR-3 - PARTE VARIABILE														
distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.5 MTR-3 - PARTE FISSA														7.640
Distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 MTR-3-TOTALE														7.640
COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE				

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Istanza di superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-3

4.4 Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario - **il superamento del limite di cui al comma 4.2**, i medesimi **presentano all'Autorità una relazione attestante:**

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle **risultanze dei fabbisogni standard** di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine **all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni**, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti **CTSa e CTRa** ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del **fattore di sharing** *ba* in corrispondenza **dell'estremo superiore dell'intervallo** di valorizzazione relativo al quadrante della matrice di cui al comma 3.4 in cui si colloca la gestione;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a **modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni**, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità definiti dall'Autorità;
- le valutazioni relative: i) **all'allocazione temporale dei conguagli**, sulla base di quanto previsto al successivo comma 18.2; ii) alla rimodulazione degli importi eccedenti il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie entro il termine della durata di affidamento del servizio ai sensi del comma 4.3, con particolare riferimento agli impatti sull'equilibrio economico finanziario della gestione.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Istanza di superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-3

4.5 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a **dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione**, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente **presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria** nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 30.5.

4.6 **Le facoltà di cui ai commi 4.4 e 4.5 non trovano applicazione**, di norma, **nei casi di affidamento del servizio attraverso procedure competitive esperite secondo quanto previsto dalla deliberazione 596/2024/R/RIF** e dal relativo Allegato A. Sono fatti salvi i casi in cui ricorrano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura competitiva.

Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 4 - Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale

Detrazioni di cui all'art. 4.5 delibera 397/2025/R/Rif

4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, **le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi**. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, **applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando**, con riferimento al piano economico finanziario, **le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente**, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:

- a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;**
- b) corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure.**

8.1 I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di **efficienza**, considerando i costi al **netto dell'IVA detraibile e delle imposte**. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 - COSTI RICONOSCIUTI

8.2 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

per l'anno 2026 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;

per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione:

- con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2027 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2028 e 2029, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a+2)$.

In sede di aggiornamento biennale, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per le annualità 2028 e 2029, **le componenti di costo (e di ricavo) saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2).**

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 - COSTI RICONOSCIUTI

2026

- **Costi d'esercizio e costi di investimento** sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie

2027

- **Costi d'esercizio**, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile
- **Costi d'investimento** sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile

2028

- **Costi d'esercizio** sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie
- **Costi d'investimento** assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2)

2029

- **Costi d'esercizio**, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2027 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile
- **Costi d'investimento** assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2)

8.3 I costi riconosciuti:

• **comprendono tutte le voci di bilancio di natura ricorrente:**

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione.

8.3 I costi riconosciuti:

• **sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea:**

- i costi attribuibili alle attività capitalizzate;
- le poste rettificative di cui al comma 1.1;
- i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), ivi incluse le componenti di cui all'Articolo 10, per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante;
- gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale o di anticipazione introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.

8.4 I costi di cui al comma 8.3, in un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, sono riclassificati nelle componenti:

- **costi operativi**, di cui al Titolo III, che comprendono costi operativi di gestione (*CGa*) e costi comuni (*CCa*);
- **costi d'uso del capitale** (*CKa*), di cui al Titolo IV, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (*Acca*).

8.5 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a=\{2026, 2027, 2028, 2029\}$ **sono determinati scomputando** dai costi di cui al comma 8.4 **gli oneri** - compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti - **afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata».**

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 - COSTI RICONOSCIUTI

Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 8.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno ($a-1$) rispetto a giugno dell'anno successivo.

Ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno $a=\{2026\}$, si

$$I^{2025} = 2\%$$

$$I^{2026} = 1,2\%.$$

Per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla.

Parametri MTR-3

	2025	2026	2027	2028	2029
Inflazione	2,00%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 - COSTI RICONOSCIUTI

8.7 In sede di **prima predisposizione** tariffaria per il periodo **2026-2029**, l'Ente territorialmente competente valorizza il **conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2024 e il 2025**, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.6 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2025}=2\%$ individuato dal precedente comma 8.6.

8.8 In sede di **aggiornamento** della predisposizione tariffaria per le annualità **2028 e 2029**, analogamente a quanto previsto dal comma precedente, l'Ente territorialmente competente valorizza il corrispondente **conguaglio con riguardo all'annualità 2027**, considerando il tasso di inflazione I_{2027} determinato dall'Autorità con successivo provvedimento.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 9 Costi operativi di gestione

9.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi di gestione CGa sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COnew_{TV,a}^{exp} + COnew_{TF,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + ANT_{TV,a} + ANT_{Tf,a}$$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 10 Costi operativi incentivanti

2.2 Il totale delle entrate tariffarie relative alle **componenti di costo variabile** è pari a:

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COnew_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a + AR_{sc,a}) + ANT_{TV,a} + RC_{tot_{TV,a}}$$

Le nuove componenti di costo previsionale:

$COnew_{TV,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di **natura previsionale**, destinata alla copertura degli **oneri variabili sistematici** connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10, **obiettivi verificabili** su un arco temporale almeno **biennale**.

$COI_{TV,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di **natura previsionale**, destinata alla copertura degli **oneri variabili non sistematici** connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025
Articolo 10 Costi operativi incentivanti

2.3 Il totale delle entrate tariffarie relative alle **componenti di costo fisso** è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COnew_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + ANT_{TF,a} + RCtot_{TF,a}$$

$COnew_{TF,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di **natura previsionale**, destinata alla copertura degli **oneri fissi sistematici** connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10, **obiettivi verificabili** su un arco temporale almeno **biennale**.

$COI_{TF,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di **natura previsionale**, destinata alla copertura degli **oneri fissi non sistematici** connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 10 Costi operativi incentivanti

Componenti di natura previsionale

L'introduzione delle componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$, $COnew_{TF,a}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si **verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:**

- sia possibile **identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire** e le citate componenti;
- la **valorizzazione** delle medesime possa essere effettuata sulla base di **dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi**, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 10 Costi operativi incentivanti

Componenti di natura previsionale

L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a **risorse definite ex ante** ed è tenuto a rendicontare **ex post gli oneri effettivamente sostenuti** per il raggiungimento degli obiettivi:

- nel caso di valorizzazione delle componenti *COnewTV,aexp* e *COnewTF,aexp*, nella **prima predisposizione tariffaria utile successiva all'annualità per cui è pianificato il raggiungimento dell'obiettivo**, anche successivamente al terzo periodo regolatorio, **comunque entro l'ultima predisposizione tariffaria precedente il termine del periodo di affidamento del servizio**. In tale sede, i relativi costi seguono le modalità di valorizzazione ordinariamente previste all'Articolo 8;
- nel caso di valorizzazione delle componenti *COITV,aexp* e *COITF,aexp*, nell'anno (a+2), secondo quanto stabilito dal comma 8.3.

In caso di **mancato conseguimento degli obiettivi** sottesi alla quantificazione delle componenti di cui al comma 10.2, è previsto, in esito alla rendicontazione di cui al comma precedente, **un recupero (solo se a vantaggio degli utenti)** dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno di valorizzazione e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 11 Costi comuni

In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

$CARCa$ sono i **costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti**, che comprende le operazioni di:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali di cui al comma 11.2, lett. a);
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 11.2, lett. b);

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 11 Costi comuni

In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

$CGGa$ sono i **costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU**, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;

$CCDa$ sono i costi relativi alla quota di **crediti inesigibili determinati**:

- nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
- nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali il gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 11 Costi comuni

In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

$COAL,a$ include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 11 Costi comuni

11.2 Nei costi operativi riconosciuti **sono inclusi eventuali ulteriori oneri sostenuti:**

- a) per lo svolgimento di **campagne informative e di educazione ambientale** sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;
- b) per **misure di prevenzione** - in coerenza con quelle che dovranno essere contenute nel "Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti", come disciplinato dal decreto legislativo n. 116/20, che ha modificato l'articolo 180 del decreto legislativo n. 152/06 - prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti..

11.3 L'Ente territorialmente competente può includere tra i **costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate** e dei **costi di chiusura** nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 12 Determinazione dei costi d'uso del capitale

12.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi d'uso del capitale CKa sono pari a:

$$CKa = Amma + Acca + Ra + RLIC, a$$

dove:

- *Amma* è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 15;
- *Acca* è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario definita all'Articolo 16;
- *Ra* è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto di cui ai commi 14.1 e 14.2;
- *RLIC, a* è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui ai commi 14.6 e 14.7.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025
Articolo 16 Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario

16.2 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli **accantonamenti relativi ai crediti**, si prevede che:

- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il **valore massimo pari al 60%** di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;
- nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 17 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

2.2 Il totale delle entrate tariffarie relative alle **componenti di costo variabile** è pari a:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{new_{TV,a}}^{exp} + CO_{I_{TV,a}}^{exp} - b_a(AR_a + AR_{sc,a}) + \textcolor{yellow}{ANT_{TV,a}} + RC_{tot_{TV,a}}$$

$ANT_{TV,a}$ è la componente di cui **all'Articolo 17** avente **natura di anticipazione** dei costi variabili e connessa a specifiche finalità.

$$ANT_{TV,a} = CTS\Delta_{TV,a}^{exp} + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + CO_{ANT,TV,a}^{exp}$$

$ANT_{TF,a}$ è la componente di cui all'Articolo 17 avente **natura di anticipazione** dei costi fissi e connessa a specifiche finalità.

$$ANT_{TF,a} = CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + CO_{ANT,TF,a}^{exp}$$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 17 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

$ANT_{TV,a}$ è la componente di cui all'Articolo 17 avente **natura di anticipazione** dei costi variabili e connessa a specifiche finalità.

$$ANT_{TV,a} = CTS\Delta_{TV,a}^{exp} + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + CO_{ANT,TV,a}^{exp}$$

$CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$:

La componente ha **natura previsionale** ed è destinata a coprire gli oneri variabili (**non sistematici**), aggiuntivi rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), **relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti dall'ETC in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.**

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

$ANT_{TV,a}$ è la componente di cui all'Articolo 17 avente **natura di anticipazione** dei costi variabili e connessa a specifiche finalità.

$$ANT_{TV,a} = CTS\Delta_{TV,a}^{exp} + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + CO_{ANT,TV,a}^{exp}$$

$CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$:

È **determinata, rendicontata e oggetto di conguaglio** secondo quanto segue:

- a) l'introduzione della componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui la valorizzazione degli oneri aggiuntivi possa essere effettuata sulla base di **dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi**;
- b) il **gestore proponente è tenuto ad evidenziare**, nella parte di propria pertinenza della relazione di accompagnamento al piano economico finanziario, **le circostanze eccezionali che motivano la richiesta**, nonché le **azioni già poste in essere** e quelle **programmate** per la rimanente durata dell'affidamento volte, alternativamente o congiuntamente, all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, alla diminuzione della percentuale di rifiuto urbano residuo destinato allo smaltimento e alla diminuzione della produzione di rifiuto urbano residuo pro capite;
- c) **il medesimo gestore è tenuto a rendicontare ex post**, nell'anno (a+2), **gli oneri effettivamente sostenuti**, da cui dovranno essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni dell'anno (a), attraverso la valorizzazione della menzionata componente, in linea con quanto stabilito nel comma 8.3;
- d) la differenza tra il valore della componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ e i costi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore è **recuperata attraverso la specifica componente di conguaglio** di cui al comma 19.1 lettera b).

$CO_{ANT,TV,a}^{exp}$ e $CO_{ANT,TF,a}^{exp}$ **valorizzabili solo nel 2026 e 2027**, componenti con natura di anticipazione a copertura di eventuali oneri relativi ai *CRTa* , *CRDa* e *CSLa* , **che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023** e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6. La commisurazione di tali componenti deve avvenire sulla base di opportune **evidenze documentali**, da cui si evinca ex-ante l'entità dei maggiori oneri. In sede di aggiornamento biennale 2028-2029 della predisposizione tariffaria, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie i costi a cui le componenti di riclassificazione afferiscono sono soggetti a scomputo secondo quanto previsto dal comma 8.3 ai fini del calcolo delle pertinenti componenti tariffarie, *CRTa* , *CRDa* e *CSLa* ..

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 18 - Determinazione delle componenti a conguaglio

In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, vengono determinate le componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'**Articolo 19**, e $RC_{totTF,a}$ relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'**Articolo 20**.

Ai fini della quantificazione delle componenti $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$, l'Ente territorialmente competente può, **con procedura partecipata dal gestore**, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del terzo periodo regolatorio, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 19 - Conguagli relativi ai costi variabili e Articolo 20 - Conguagli relativi ai costi fissi

Per ciascun anno a , la componente di conguaglio $RC_{tot_{TV,a}}$, relativa ai **costi VARIABILI** riferiti ad annualità pregresse, è definita come:

$$RC_{tot_{TV,a}} = RC_{RET,TV,a} + RC_{SMAL,TV,a} + RC_{CO116,TV,a} + RC_{CQ,TV,a} + RC_{COnew,TV,a} + RC_{COL,TV,a} + RC_{IMP,TV,a} + RC_{FATT,TV,a} + RC_{I25,TV,a} + RC_{I27,TV,a} + RCH_{TV,a} + RC\Delta(T-Tmax)_{pre,TV,a}$$

Per ciascun anno a , la componente di conguaglio $RC_{tot_{TF,a}}$, relativa ai **costi FISSI** riferiti ad annualità pregresse, è definita come:

$$RC_{tot_{TF,a}} = RC_{RET,TF,a} + RC_{CO116,TF,a} + RC_{CQ,TF,a} + RC_{COnew,TF,a} + RC_{COL,TF,a} + RC_{FATT,TF,a} + RC_{I25,TF,a} + RC_{I27,TF,a} + RC_{wacc,TF,a} + RC\Delta(T-Tmax)_{pre,TF,a}$$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 19 - Conguagli relativi ai costi variabili

$RC_{RET,TV,a}$: intercetta gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;

$RC_{SMAL,TV,a}$: limitatamente alle annualità $a = (2028 \text{ e } 2029)$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CTS\Delta_{TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per i casi di documentata e significativa variazione dei costi di trattamento e smaltimento;

$RC_{CO116,TV,a}$ è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);

$RC_{CQ,TV,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente $CQ_{TV,a}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;

$RC_{COnew,TV,a}$ limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, nel caso di obiettivi verificabili su un arco temporale biennale, coerentemente con le regole di determinazione della componente $COnew_{TV,a}^{exp}$ di cui al comma 10.2 e di rendicontazione di cui al comma 10.4, è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente $COnew_{TV,a}^{exp}$ quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

$RC_{COI,TV,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente $COI_{TV,a}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 19 - Conguagli relativi ai costi variabili

$RC_{IMP,TV,a}$ il recupero - solo se di entità significativa, sulla base delle condizioni riportate al successivo comma 27.7 - della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2);

$RC_{FATT,TV,a}$ è il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità;

$RC_{I25,TV,a}$ limitatamente all'annualità $a=\{2027\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi variabili riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione $I2025$ pari al 2%;

$RC_{I27,TV,a}$ limitatamente all'annualità $a=\{2029\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi variabili riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2026-2029, con riguardo all'annualità 2027 (annualità per la quale verrà assunto in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I2027$ che verrà determinato con successivo provvedimento;

$RCH_{TV,a}$ limitatamente alle annualità $a=\{2028,2029\}$, intercetta la quota (a beneficio dell'utenza) della componente di efficienza dei costi $COrda-2eff$, valorizzata nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata e commisurata alla distanza dai medesimi obiettivi, secondo quanto previsto dall'Articolo 28;

$RC\Delta(T-Tmax)_{pre,TV,a}$ la quota di costi variabili eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie in una o più annualità pregresse e oggetto di recupero nell'anno a, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4.3.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 20 - Conguagli relativi ai costi fissi

$RC_{RET,TF,a}$ intercetta gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;

$RC_{CO116,TF,a}$ è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TF}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);

$RC_{CQ,TF,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente $CQ_{TF,a}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;

$RC_{COnew,TF,a}$ limitatamente alle annualità $a=\{2028,2029\}$, nel caso di obiettivi verificabili su un arco temporale biennale, coerentemente con le regole di determinazione della componente $COnew_{TF,a}^{exp}$ di cui al comma 10.2 e di rendicontazione di cui al comma 10.4, è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente $COnew_{TF,a}^{exp}$ quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

$RC_{COI,TF,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente $COI_{TF,a}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 20 - Conguagli relativi ai costi fissi

$RC_{FATT,TF,a}$ è il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità;

$RC_{I25,TF,a}$ limitatamente all'annualità $a=\{2027\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi fissi riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2024-2025 con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione $I2025$ pari al 2%;

$RC_{I27,TF,a}$ limitatamente all'annualità $a=\{2029\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi fissi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2026-2029, con riguardo all'annualità 2027 (annualità per la quale è assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I2027$, che verrà determinato con successivo provvedimento;

$RC_{wacc,TF,a}$ è l'eventuale recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $Wacc_{a-2}$, nonché del tasso $Wacc_{rid,a-2}$, e del parametro Kd_a^{real} , fissati preliminarmente, e quelli determinati in via definitiva dalle successive delibere;

$RC\Delta(T-Tmax)_{pre,TF,a}$ è la quota di costi fissi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie in una o più annualità pregresse e oggetto di recupero nell'anno a, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4.3

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 19 - Conguagli relativi ai costi variabili

Le componenti di conguaglio evidenziate sono calcolate in automatico dal nuovo «TOOL ARERA MTR-3 Agg» sulla base dei dati inseriti nei fogli di input:

Fogli INPUT	Foglio	Breve descrizione dei contenuti
Inserimento dati di INPUT	IN_RC_COINC	Inserimento dei costi previsionali valorizzati nelle annualità 2024 e 2025 e Inserimento dei costi effettivamente sostenuti nelle medesime annualità ai fini del calcolo dei conguagli e delle poste rettificative
	IN_RCwacc,Slic	Inserimento delle componenti di costo di uso del capitale valorizzate nelle annualità 2024 e 2025 ai fini del calcolo del conguaglio per aggiornamento dei parametri finanziari
	IN_CTS_CTR_RC	Inserimento dei costi CTR e CTS 2024 e 2025 finalizzati al calcolo del conguaglio di cui al comma 27.7 del MTR-3,

Le risultanze confluiscono nel foglio «IN_COexp-RC-T - Inserimento dei Costi previsionali, dei conguagli e dell'IVA indetraibile, costi per attività esterne al ciclo RU».

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 29 Contenuti minimi del PEF

29.1 Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, **i gestori predispongono il PEF**, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle **fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 8**, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 18.

29.2 Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 29 Contenuti minimi del PEF

29.3 Il PEF deve individuare anche:

- il **fabbisogno di investimenti** per il periodo di riferimento, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- la **descrizione degli interventi previsti nel periodo di riferimento** per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- la **descrizione degli interventi realizzati** e degli **obiettivi conseguiti** in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

29.4 Il PEF deve, altresì, **includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità** (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun anno *a*, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio e di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;
- l'ammontare degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie validati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2029, nel rispetto di quanto previsto al comma 4.3;
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza.

29.5 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 30 - Elaborazione del PEF

Validazione

30.1 Il **PEF**, nell'ambito del procedimento di approvazione, **è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente** definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, **con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite**. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

30.2 **L'organismo competente verifica**, altresì, il **rispetto dell'equilibrio economico finanziario** del gestore, comunicando a quest'ultimo, **nell'ambito di una procedura partecipata**, gli **esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore**, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 30 - Elaborazione del PEF

Validazione

30.3 Laddove il citato **organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto**, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

30.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento.

Revisione *infra-periodo*

7.10 Al verificarsi di **circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario** della gestione, nonché il raggiungimento degli obiettivi, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con **procedura partecipata dal gestore**, possono presentare all'Autorità **motivata revisione infra periodo della predisposizione tariffaria** trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 7.8, **comunque nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni di esclusione di cui al comma 30.5 del MTR-3.**

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 30 - Elaborazione del PEF

Revisione *infra-periodo*

30.5 Il PEF può essere soggetto a una **revisione infra periodo** (nel corso del terzo periodo regolatorio, comunque in tempo utile per l'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI), **qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario** nonché gli obiettivi indicati nel PEF medesimo, comunque **nel rispetto degli esiti delle procedure competitive, ove esperite**.

È comunque preclusa la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per:

- a) **l'aggiornamento della base contabile** impiegata per il riconoscimento dei costi, qualora in sede di prima predisposizione tariffaria 2026-2029 - ovvero di aggiornamento biennale 2028-2029 - non siano stati impiegati i dati risultati da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);
- b) **l'adeguamento delle valorizzazioni di componenti di costo previsionale rispetto a quanto computato in sede di prima predisposizione tariffaria 2026-2029**, ovvero di aggiornamento biennale 2028-2029;
- c) **l'aggiornamento dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità R1 e R2, dal coefficiente di sharing dei ricavi ba , dal benchmark di riferimento impiegato** per la determinazione del coefficiente $X_{reg,a}$ e dall'indicatore Ha , rispetto a quanto computato in sede di prima predisposizione tariffaria 2026-2029, ovvero di aggiornamento biennale 2028-2029.

Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 7 - Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il **gestore predispone il piano economico finanziario** per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente **entro 60 giorni** prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 (**entro il 1 marzo 2026**).

7.4 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, **entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni** ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2026 (*impianti minimi*).

Validità dell'approvazione del PEF

7.11 Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, del fattore di sharing ba e dei coefficienti $X_{reg,a}$, Ka e $CRIa$ **assumono efficacia definitiva in esito all'adozione**, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, **delle pertinenti determinazioni**, purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del MTR-3.

7.12 Fermo quanto previsto dal precedente comma 7.11, **entro 180 giorni dalla trasmissione** di cui ai commi 7.6 e 7.9, **l'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, **verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva**. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Qualora le incoerenze siano tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale ovvero non vengano forniti elementi per superare le gravi carenze riscontrate, l'Autorità dispone l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria, imponendo i conseguenti congruagli a favore dell'utenza.

Approvazione DIRETTA del PEF

7.13 **Le predisposizioni tariffarie** per le quali il valore del **macro-indicatore R1** si posiziona nelle **classi di mantenimento**, che registrano una **percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%**, che risultano **conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF** e che valorizzano il **parametro Ka negli schemi I e II** della tabella di cui al comma 5.2 del MTR-3

sono soggette ad **approvazione diretta da parte dell'Autorità**.

Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, **provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9.**

Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 8 - Meccanismi di garanzia

INERZIA DEL GESTORE

8.1 In caso di **inerzia del gestore** nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 7.7, gli **organismi competenti** di cui ai commi 7.1 e 7.2 **provvedono alla diffida**, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità

8.2 Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

8.3 **Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti** dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, **sono esclusi incrementi, nell'ambito del PEF, della quota di entrate tariffarie riferibile al gestore inerte.** Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

8.4 Nei casi di cui al precedente comma 8.3, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti.

Delibera n. 397 del 05/08/2025

Iter di Elaborazione del PEF 2026-2029 e TEMPISTICHE

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA VALIDAZIONE

**Entro il 31 gennaio
2026 PEF Grezzo
Gestori Servizio RU**

I gestori del servizio RU (diversi dai Comuni) predispongono il PEF Grezzo entro il 31 gennaio 2026.

AGIR si rende disponibile a verificare, in via preventiva, la documentazione predisposta dai gestori sugli Schemi Tipizzati ARERA (relazione di accompagnamento e TOOL ARERA).

Successivamente alla verifica preventiva inviano il PEF Grezzo definitivo al COMUNE (ambito tariffario di riferimento).

**Comune
predisporre il PEF
Grezzo**

Il comune predisporre il PEF Grezzo (relazione, dichiarazione di veridicità) per le attività di propria competenza (gestione in economia, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, spazzamento, ecc.).

Può, integrare il PEF Grezzo, del gestore del servizio, con i propri costi relativi alle attività svolte dal comune medesimo.

**Entro il 1 marzo
2026 il COMUNE
invia ad AGIR**

Entro il **01 marzo 2026** ogni comune e/o gestore invia ad AGIR, anche mediante caricamento in piattaforma, la documentazione completa del gestore del servizio e del comune.

Validazione AGIR

AGIR effettua la validazione del PEF 2026-2029 per ogni comune ed invia il PEF finale unitamente alla relazione di validazione.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025
Iter di Elaborazione del PEF 2026-2029 e TEMPISTICHE - VALIDAZIONE

Step 1: DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AD AGIR AI FINI DELLA VALIDAZIONE
ENTRO IL 1 MARZO 2026

Preparazione ed invio del PEF 2026-2029 e di tutta la documentazione necessaria, in particolare, per ogni ambito tariffario:

DOCUMENTI RELATIVI AL PEF MTR-3 2026 2029

1. PEF GREZZO GESTORE/I del SERVIZIO

- a. Tool PEF 2026-2029 grezzo in formato Excel;
- b. Relazione di Accompagnamento (capitoli 2 e 3);
- c. Dichiarazione di veridicità gestore;
- d. Bilancio depositato anno 2024;
- e. Contratto di servizio;
- f. Corrispettivo IVA Esclusa fatturato dal gestore per gli anni 2024 e 2025 con specifica se è comprensivo o meno di adeguamenti
- g. Contratti con gli impianti di smaltimento e/o trattamento.

Step 1: DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AD AGIR AI FINI DELLA VALIDAZIONE

PEF GREZZO GESTORE/I del SERVIZIO - PIATTAFORMA DOCUMENTALE MERCURIO SERVICE

I gestori del servizio potranno inviare la documentazione anche per il tramite della piattaforma documentale messa a disposizione dei comuni.

Ogni gestore avrà una propria area riservata in cui avrà accesso alle attività dei singoli comuni gestiti.

Entro il 31/12/2025: ai fini dell'abilitazione alla piattaforma documentale ogni gestore sarà contattato per la raccolta dei dati del referente del gestore e per la fornitura delle credenziali di accesso.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Iter di Elaborazione del PEF 2026-2029 e TEMPISTICHE - VALIDAZIONE

Step 1: DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AD AGIR AI FINI DELLA VALIDAZIONE ENTRO IL 1 MARZO 2026

Preparazione ed invio del PEF 2026-2029 e di tutta la documentazione necessaria, in particolare, per ogni ambito tariffario:

DOCUMENTI RELATIVI AL PEF MTR-3 2026 2029

1. PEF GREZZO COMUNE

- a. Tool PEF 2026-2029 grezzo in formato Excel;
- b. Relazione di Accompagnamento (capitoli 2 e 3);
- c. Dichiarazione di veridicità Comune;
- d. Corrispettivo IVA Esclusa fatturato dal gestore per gli anni 2024 e 2025 con specifica se è comprensivo o meno di adeguamenti;
- e. Contratti con gli impianti di smaltimento e/o trattamento (se i costi sono sostenuti direttamente dal Comune);
- f. Fabbisogno standard 2025 da sito IFEL;
- g. Delibera di approvazione piano tariffario TARI anno 2025;
- h. Delibera di approvazione piano tariffario anno 2026 (successivamente alla validazione ed approvazione).

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Iter di Elaborazione del PEF 2026-2029 e TEMPISTICHE - VALIDAZIONE

Step 1: DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AD AGIR AI FINI DELLA VALIDAZIONE

ENTRO IL 1 MARZO 2026

1. PEF GREZZO COMUNE

Il comune potrà accedere alla propria area della piattaforma documentale ed inviare i documenti nella specifica Attività dedicata alla validazione del PEF 2026-2029.

DOCUMENTI RELATIVI AL PEF MTR-3 2026 2029 REFERENTE

Attività Privata - Pubblica

Correlata: #6698 - AGIR - COMUNE DI - AGIR - DEMO

✓

📄

⌚ AVVIA TIMER

Descrizione

1. PEF GREZZO GESTORE/I

1. PEF grezzo 2026-2029 in formato Excel;

2. Relazione di Accompagnamento Gestore 2026-2029 (capitoli 2 e 3);

3. Dichiarazione di vendita Gestore;

4. Altre eventuali documentazione.

2. PEF GREZZO COMUNE

1. Tool PEF 2026-2029 in formato Excel completo di tutti i costi e dati specifici del comune;

2. Relazione di Accompagnamento Comune 2026-2029 relativa alle Attività gestite in economia dal Comune (capitoli 2 e 3);

3. Dichiarazione di vendita comune;

4. Indicare corrispettivo annuo gestore/I IVA esclusa;

5. Fabbisogno standard 2025 da sito J.F.E.L.

6. Delibera di approvazione piano tariffario anno 2025;

7. Delibera di approvazione piano tariffario anno 2026;

8. Altre eventuali documentazione.

Aggiungi voce alla checklist

Inserisci il template della checklist

Checklist

☐

SCHEDA AFFIDAMENTO "IN ANAGRAFICA" COMPLETA

3 x

☐

CONTRATTO DI SERVIZIO IN CORSO

3 x

☐

CONTRATTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI

3 x

☐

CONTRATTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI

3 x

☐

PEF GREZZO GESTORE/I RICEVUTO IL GG/MM/20AA COMPLETO

3 x

☐

PEF GREZZO COMUNE RICEVUTO IL GG/MM/20AA COMPLETO

3 x

Creto da Supporto Tecnico

Creto da Supporto Tecnico

Commenti

Informazione Progetto

Creto da Supporto Tecnico

☆ Stato: Non Avviato

📅 Data Inizio: 30.01.2025

📅 Scadenza:

⚡ Priorità: Media

🕒 Tariffa Oraria: 0,00

📄 Fatturabile: Fatturabile (Non fatturata)
(Progetto Costo Fisso)

⌚ Tempo di accesso: 00:00

🕒 Tempo di accesso totale: 00:00

Tag

Promemoria

Crea Promemoria

Nessun promemoria per questo compito

Assegnatari

Assegnare Attività A

Seguaci

Aggiungi Seguaci

Questa attività non ha seguito

Trascina qui i file per caricarli

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 Iter di Elaborazione del PEF 2026-2029 e TEMPISTICHE - VALIDAZIONE

Step 2:

AGIR effettua la **validazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2026-2029**, ai sensi dell'articolo 7 della Delibera ARERA n. 397/2025/R/rif e dell'articolo 30 del MTR-3.

Durante il procedimento di validazione, come previsto dall'articolo 30.2 saranno attivate adeguate procedure partecipate con i gestori e, per ogni ambito tariffario, saranno comunicati gli esiti **delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore.**

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 Iter di Elaborazione del PEF 2026-2029 e TEMPISTICHE - VALIDAZIONE

Step 3:

Il PEF 2026-2029 dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per l'apposita presa d'atto di quanto validato da AGIR.

Il **comune** dovrà procedere **all'approvazione del Piano Tariffario TARI** per l'anno 2026 entro il **30/04/2026**, sulla base dei valori di costo determinati.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025 Iter di Elaborazione del PEF 2026-2029 e TEMPISTICHE - VALIDAZIONE

Step 4:

Entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, da parte degli organismi competenti (Comuni), l'ETC (**AGIR**) **invia ad ARERA** la documentazione completa del PEF 2026-2029, come indicato dall'articolo 7.6 della Delibera n. 397/2025/R/rif unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (tariffe TARI 2026).

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 28 - Incentivi al miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 28 - Incentivi al miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata

28.1 In ciascun anno a , il **grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata** è dato dal seguente rapporto:

$$H_a = \frac{AR_{SC_{si},a}^{AGG}}{CRD_{SC_{si},a}^{AGG}}$$

$AR_{SC_{si},a}^{AGG}$ rappresenta il **totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio**, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;

$CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$ rappresenta il **totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio**, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 28 - Incentivi al miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata

28.2 In esito alla quantificazione del valore di partenza $H_a^{effettivo}$, calcolato, al momento dell'avvio del meccanismo, tenuto conto dei dati del 2022 secondo quanto previsto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF e, successivamente, con cadenza biennale tenuto conto dei dati (a-2), sono determinati gli obiettivi annuali riferiti all'anno a, H_a^{target} , sulla base del posizionamento in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a^{effettivo} \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a^{effettivo} < 80\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a^{effettivo} < 70\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a^{effettivo} < 60\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a^{effettivo} < 50\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a^{effettivo} < 40\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a^{effettivo} < 30\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a^{effettivo} < 20\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a^{effettivo} < 10\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,050$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 28 - Incentivi al miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata

28.3 In sede di prima predisposizione tariffaria per il periodo 2026-2029 la componente $COrd_a^{eff}$, di **riclassificazione della componente** $CRD_{SC_{si},a-2}^{AGG}$, trova valorizzazione secondo le regole che seguono:

a) per $a = \{2026\}$, definita la misura di raggiungimento dell'obiettivo $H_{a-2}^{effettivo} = \frac{AR_{SC_{si},a-2}^{AGG}}{CRD_{SC_{si},a-2}^{AGG}}$:

i. se $H_{a-2}^{effettivo} \geq H_{a-2}^{target}$ si ha $COrd_a^{eff} = 0$;

ii. Se $H_{a-2}^{effettivo} < H_{a-2}^{target}$ si ha $COrd_a^{eff} = CRD_{SC_{si},a-2}^{AGG} - \frac{AR_{SC_{si},a-2}^{AGG}}{H_{a-2}^{target}}$

b) per $a = \{2027\}$, assumendo il raggiungimento del relativo obiettivo, si pone $COrd_a^{eff} = 0$;

c) per $a = \{2028, 2029\}$, si pone $COrd_a^{eff} = COrd_{2027}^{eff}$

MTR-3 Allegati A alla Delibera n. 397 del 05/08/2025

Articolo 28 - Incentivi al miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata

28.5 In sede di aggiornamento biennale 2028-2029, per $a = \{2028, 2029\}$, è altresì rideterminato il valore della componente $CO_{rd_a}^{eff}$, secondo le regole di cui al precedente comma 28.3, lettere a) e b). Nell'ambito del quarto periodo regolatorio, sulla base della citata componente sarà valorizzata la relativa voce di conguaglio RCH_a secondo il medesimo meccanismo previsto dai commi 28.3 e 28.4.

28.6 La voce di conguaglio di cui al comma 28.4 assume, in tutti i casi, valore nullo se, per $a = \{2028\}$, il valore del macro-indicatore $R1$ risulta in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 contenuta nel comma 6.7 della RQTR.

28.7 Nel caso in cui sia predisposto un piano economico finanziario unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2, le componenti e le grandezze di cui al presente articolo sono calcolate coerentemente con il perimetro geografico del piano medesimo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Contatti AGIR Abruzzo

Tel +39 0862 364722

Pec: agirabruzzo@pec.it

E-Mail: info@agirabruzzo.it

Contatti Mercurio Service - Eleven Consulting

Tel +39 0862 1960600

Tel +39 0773 326618

E-Mail: info@mercurioservice.it

